

LA FINANZIARIA 2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016 c.d. "Legge di stabilità 2016", in vigore dall'1.1.2016.

Il testo, composto da 1 articolo suddiviso in 999 commi, contiene una serie di interessanti disposizioni di seguito sintetizzate (fonte SEAC spa)

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

NOVITÀ IMU: IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI

In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, ora disciplinato dalla nuova lett. 0a) introdotta nel comma 3 dell'art. 13, DL n. 201/2011. Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune.

In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante: possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato; risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Riduzione IMU immobili locati a canone concordato

In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all'art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'IMU dovuta, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).

NOVITÀ TASI: ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

È confermata la modifica del comma 669, Finanziaria 2014, a seguito della quale l'esenzione TASI già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Conseguentemente sono modificati anche:

- il comma 639, che ora individua nel possessore e nell'utilizzatore i soggetti passivi TASI con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'uno o dall'altro nonché dal relativo nucleo familiare;

- il comma 681, il quale ora dispone che, nei casi in cui l'immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso

Riduzione TASI immobili locati a canone concordato
Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

In particolare, al comma 768, Finanziaria 2014 è aggiunto un nuovo periodo in base al quale "per gli immobili locati a canone concordato ... l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... è ridotta al 75 per cento".

DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI

In sede di approvazione è stata inserita un'interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione: Spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016; va ripartita in 10 quote annuali.

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000;

- per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.

BONUS "MOBILI ED ELETTRODOMESTICI" È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi

LA FINANZIARIA 2016

elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).

BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE In sede di approvazione è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF: riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio): che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni; in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età; acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto); pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione.

Detta spesa deve essere sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

LEASING AGEVOLATO "PRIMA CASA" In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing.

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell'art. 15, TUIR, relativamente:

a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;

b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che: l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;

il soggetto interessato: abbia un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all'atto della stipula del contratto; non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO In sede di approvazione è stata estesa la detrazione IRPEF / IRES del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN In sede di approvazione è stato introdotto il riconoscimento di un contributo fino ad un massimo di € 8.000 per l'acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31.3.2017) di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, destinato alla demolizione. RISCOSSIONE CANONE RAI

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di canone RAI prevedendo

in particolare che, a decorre dall'1.1.2016 il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016;

CREDITO D'IMPOSTA "ART - BONUS" Per effetto delle modifiche all'art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, il credito d'imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. "Art-Bonus") spetta: a regime (in luogo del triennio 2014 - 2016); nella misura del 65% delle erogazioni effettuate (in precedenza 65% per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e 50% per le erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

SPESE FUNEBRI È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, "a partire dall'anno d'imposta 2015", le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

SPESE UNIVERSITARIE Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di "corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali".

"CARD CULTURALE" DICIOTTENNI In sede di approvazione è prevista l'assegnazione, a tutti i cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una "Carta elettronica": di importo nominale massimo pari a € 500; da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.

CREDITO D'IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA In sede di approvazione è stato riconosciuto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per: l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme; contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI

In sede di approvazione è riconosciuto per il 2016 un contributo di € 1.000 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati "iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento".

NOVITA' PER LE IMPRESE

POS - ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

In sede di approvazione l'obbligo di "accettare" i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed

opera a prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).

Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di "oggettiva impossibilità tecnica".

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall'1.7.2016, anche al pagamento del Parcheggio nelle "aree blu".

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%).

MAXI AMMORTAMENTI A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).

In sede di approvazione è stata disposta l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

Sono esclusi dall'incremento gli investimenti: in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; in fabbricati e costruzioni; nei beni ricompresi in determinati gruppi

ALIQUOTA IVA 4% SETTORE EDITORIA L'aliquota IVA ridotta del 4% di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è applicabile ai "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" ossia alle "pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI In sede di approvazione è stato previsto che il credito d'imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all'Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI In sede di approvazione è stato previsto che le deduzioni forfetarie ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, a decorrere dal 2016, spettano: in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa; nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

- al versamento dell'imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata "unificata" all'8% la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili.

In sede di approvazione è stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA

È riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

A tal fine è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra: il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.

In mancanza di uno specifico riferimento alla "sostituzione" dell'IVA, quest'ultima va applicata con le regole ordinarie.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va

effettuato: nella misura del 60% entro il 30.11.2016; il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in società semplici.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

In sede di approvazione è stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione: è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015; ha effetto "dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016", ossia dal 2016; richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

In sede di approvazione il credito d'imposta previsto dall'art. 10, DL n. 83/2014 a favore delle strutture turistico-alberghiere, è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall'art. 11, DL n. 112/2008.

Con un apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus in esame con riferimento in particolare alle: tipologie di strutture ricettive ammesse al beneficio; tipologie di interventi ammessi al beneficio; procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande; soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta; procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

In sede di approvazione, con l'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 10, è previsto l'aggiornamento, tramite un apposito DM, dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenuto conto: delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali; dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.

Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva 2016 è quindi pari al 27,72%.

ALBERGHI - TAX CREDIT PER LA RIQUALIFICAZIONE PRESENTAZIONE ISTANZE 2016

Ricordiamo che le istanze per l'anno 2016, per gli interventi di riqualificazione alberghiera relativamente ai costi sostenuti nel 2015, devono essere presentate in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx>, nei seguenti termini:

Registrazione - fino alle ore 16:00 del 29 Gennaio 2016, il legale rappresentante dell'impresa può registrarsi sul Portale dei Procedimenti;

Compilazione dell'istanza - fino alle ore 16:00 del 29 Gennaio 2016;

Click day - dalle ore 10:00 dell' 1° Febbraio 2016 alle ore 16:00 del 5 Febbraio 2016 come noto,

Il DL n. 83/2014, Decreto "Cultura -Turismo", ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali a favore del settore alberghiero in particolare un credito di imposta per **la riqualificazione e l'accessibilità** delle strutture alberghiere.

Il credito d'imposta per la riqualificazione /

accessibilità è riconosciuto:

A favore delle "strutture alberghiere", quali alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico - alberghiere, gli alberghi diffusi, composte da non meno di 7 camere ed esistenti alla data del 1 gennaio 2012.

Per il triennio 2014 - 2016 il credito di imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute dal primo gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016, fino all'ottenimento di un credito di imposta massimo di € 200.000 ripartito in tre quote annuali di pari importo nel rispetto dei limiti del "de minimis"

Sono considerate eleggibili al credito di imposta le spese sostenute per:

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE

BARRIERE ARCHITETTONICHE

INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

ACQUISTO DI MOBILI E COMPONENTI D'ARREDO

Per informazioni: Ufficio Credito - 0547 639841

SANZIONI IN ARRIVO PER IMPRESE E AUTONOMI ANCORA SENZA POS

Dal 30 giugno 2014, le imprese e i professionisti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (comprese quindi le imprese con solo commercio all'ingrosso o che in generale non hanno rapporti con i privati-consumatori) sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Per l'inosservanza di questo obbligo, però, non era prevista alcuna sanzione. Ora la legge di Stabilità 2016 (legge n.208/2015) ha previsto che un decreto del Ministro dello sviluppo economico introduca una sanzione amministrativa pecuniaria. Ma l'obbligo non si applica nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Fino allo scorso anno, la norma prevedeva che le imprese e i professionisti fossero tenuti ad accettare i pagamenti effettuati con le sole carte di debito (Pos),

quindi, l'adempimento non era considerato assolto nel caso di possibilità di pagare con le sole carte di credito. Dal primo gennaio di quest'anno, invece, le imprese e i professionisti sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito o di credito, quindi, in alternativa o congiuntamente.

Dal 1° luglio 2016, sarà possibile pagare con le carte di credito o di debito anche i parcheggi dei veicoli.

Entro il primo febbraio, il Ministero dell'Economia dovrà emanare un decreto per promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento, con carta di debito o di credito, di importo contenuto o inferiore a 5 euro. In particolare, dovrà essere applicato il regolamento Ue del 29 aprile 2015, n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE

Anche per l'anno 2016 il Comune di Cesenatico effettuerà per i propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa mediante convenzione diretta con pubblici esercizi.

Saranno disponibili per i dipendenti comunali due diversi tipi di buoni pasto: uno "ridotto" del valore di euro 7,50 e uno "intero" del valore di euro 12,00 (importi comprensivi di Iva al 4%).

Come in precedenza, agli esercizi pubblici che si convenzioneranno, verrà rimborsato il buono entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica relativa ai pasti consumati nel mese (dovranno essere consegnati

i buoni pasto relativi emessi dal Comune di Cesenatico, debitamente compilati dai dipendenti).

Si invitano gli associati interessati ad aderire alla convenzione, inviando richiesta apposita all'Ufficio Personale del Comune di Cesenatico entro il più breve tempo possibile, specificando, per i due distinti buoni pasto da euro 7,50 e da euro 12,00, composizione e tipologia del pasto consumabile.

Per informazioni: Roberto Fantini (Confcommercio Cesenatico) Tel. 054780177

PREVENZIONE INCENDI SCADENZA PROROGA ED EMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE

Si informano titolari e gestori di strutture ricettive alberghiere, che da parte del Governo, ad oggi, non è stata ancora concessa alcuna proroga all'adeguamento della normativa antincendio (la precedente proroga è scaduta lo scorso 31 ottobre 2015).

Federalberghi-Confcommercio nazionale, con il supporto delle associazioni territoriali, hanno avviato nei giorni scorsi un'azione specifica nei confronti dei parlamentari di tutti gli schieramenti politici, per la presentazione dell'emendamento preparato dalla stessa Federazione e per promuoverne l'approvazione. Tale emendamento richiama l'attenzione di Governo e Parlamento sulla necessità di riaprire il termine per il completamento degli adeguamenti antincendio, consentendo alle imprese alberghiere di mettersi in regola entro il prossimo 31 dicembre 2016, se dotate dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2012.

In attesa di ulteriori sviluppi ed in particolare della presentazione dell'emendamento e dell'esame in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera del cosiddetto decreto Milleproroghe, ricordiamo che l'assenza di proroga per l'adeguamento alla normativa antincendio comporta la necessità del rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 151/11, in mancanza del quale l'attività turistico alberghiera non può essere svolta.

In sostanza per coloro che non sono in possesso del CPI (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI) con rinnovo periodico, oppure per chi non ha presentato Scia (segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ma che sono nella condizione di aver presentato unicamente la richiesta di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, attualmente non sono nelle condizioni di poter avviare o proseguire l'attività alberghiera.

Confidando nella concessione di ulteriore (e molto probabilmente ultima) proroga, invitiamo chi si trovasse nelle condizioni suddette, ovvero di non avere un documento valido ai fini dell'antincendio, di contattare gli uffici Assistenza Tecnica di Confcommercio di Cesenatico.

Per informazioni: Roberto Fantini

ESONERO CONTRIBUTIVO 2016

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo pari a € 3.250,00 su base annua. Il periodo massimo della riduzione contributiva è pari a 24 mesi.

L'esonero non spetta nei seguenti casi:

lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati, con contratto a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;

lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art.2539 cod.civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016;

lavoratori con contratto di apprendistato;

contratti di lavoro domestico.

LAVORATORI VICINI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA E PART TIME

Il datore di lavoro e il dipendente, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, che matura entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

L'accordo per la trasformazione del rapporto, con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2018.

DETAZZAZIONE

Viene reintrodotta, in via strutturale, la detassazione della produttività: salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di € 2.000,00 lordi, i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Nel D.M. sopra richiamato saranno definite anche le modalità attuative della detassazione.

Le somme legate alla produttività devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.

La detassazione è applicabile solo per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme, a € 50.000,00.

L'importo massimo detassabile è aumentato fino a un importo non superiore a € 2.500,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità da definirsi con D.M..

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

È incrementato, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro, il finanziamento da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

il trattamento di integrazione salariale in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, spetta per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.



CONFIDI PER LE IMPRESE
SOCIETÀ COOPERATIVA

INIZIATIVA TURISMO



**FINANZIAMENTI "LEGGE 40" CON TASSO DELL' 1%
CON L'INTERVENTO DI CONFIDI PER LE IMPRESE**

Grazie al **CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI** ed al relativo abbattimento del tasso di interesse ottenibile tramite Confidi per le Imprese con i fondi della **LEGGE 40/2002** messi a disposizione dalla **REGIONE EMILIA ROMAGNA**.

Per finanziamenti finalizzati ad operazioni di riqualificazione e ristrutturazione di **ALBERGHI** e **STABILIMENTI BALNEARI** e di altre tipologie turistico ricettive.

- Su questi finanziamenti è possibile ottenere un tasso fino all' 1% (*tasso minimo per la legge 40*) grazie ad un abbattimento del tasso di interesse fino a **TRE PUNTI** percentuali, praticato da Confidi per le Imprese
- Il contributo viene riconosciuto sulle singole rate del finanziamento
- Durata del finanziamento: di norma 5/8 anni se chirografario, 10/15 se ipotecario (il conteggio del contributo avviene sui primi 10 anni). Il finanziamento partirà dopo la comunicazione di fine lavori e dietro presentazione di tutte le fatture di spesa. Nel frattempo può essere attivato un prefinanziamento da parte della Banca anche con garanzia **CONFIDI**
- **TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO**
L'inizio dei lavori può essere al massimo retroattivo di un anno dalla data della domanda di finanziamento alla cooperativa (fa fede la data della **DIA/ SCIA / CIL**). I lavori, se ancora non iniziati, dovranno essere iniziati obbligatoriamente entro 6 mesi dalla assegnazione del contributo. (delibera del consiglio di amministrazione di **CONFIDI PER LE IMPRESE**) e terminati entro 24 mesi. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal contributo

LEGGE 40:

Lo scaglione di concessione degli abbattimenti è il seguente:

Pratiche di finanziamento di importo fino a € 260.000,00	3 punti di abbattimento per la durata massima di 10 anni.
Pratiche di finanziamento di importo superiore a € 260.000,00 e fino a € 500.000,00	2,50 punti di abbattimento per la durata massima di 10 anni.
Pratiche di finanziamento di importo superiore a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00	2 punti di abbattimento per la durata massima di 10 anni.
Pratiche di finanziamento di importo superiore a € 1.000.000,00 e fino a € 1.500.000,00	1 punto di abbattimento per la durata massima di 10 anni.



CONFIDI PER LE IMPRESE
SOCIETÀ COOPERATIVA

è a **CESENA** in via Giordano Bruno, 118
tel. 0547.639830-41/ 0547.380688 Fax 0547.638322
(Antonella Giannini, Alice Benini, Giovanni Tassinari, Monica Pedulli)

Siamo anche a **CESENATICO** in v.le Trento, 14/B
tel. 0547. 84533 / Fax 0547.675861
Rif : Giovanni Tassinari

Ulteriori informazioni su
www.confidiperleimprese.it - info@confidiperleimprese.it